



COMUNE DI SAN COSTANZO

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109

IL PRESENTE REGOLAMENTO

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 13-05-2003, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge,
Pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di San Costanzo dal 15-05-2003 al 30-5-2003;**

ENTRA IN VIGORE DAL 31 MAGGIO 2003

Dalla Residenza Municipale, li 31-05-2003

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ottavio Braccaioli)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI
ALL'ARTICOLO 18, COMMA I, DELLA LEGGE 11
FEBBRAIO 1994, N. 109**
e successive modifiche e integrazioni

ART. 1 - Costituzione del fondo

ART. 2 - Dipendenti dell'Amministrazione che concorrono alla ripartizione del fondo

ART. 3 - Concorso alla formazione del fondo

ART. 4 - Ripartizione del fondo complessivo

ART. 5 - Ripartizione della quota del responsabile del procedimento e suoi collaboratori

ART. 6 - Ripartizione della quota spettante agli incaricati della redazione del progetto e/o piano

ART. 7 - Ripartizione della quota spettante al nucleo di progettazione o gruppo di elaborazione

ART. 8 - Ripartizione della quota spettante per la direzione lavori

ART. 9 - Ripartizione della quota spettante per il collaudo

ART.10 - Ripartizione della quota spettante per la redazione dei piani di sicurezza, coordinamenti per la sicurezza e loro collaboratori

ART. 11 - Ripartizione del fondo per incarichi parziali assegnati a personale dell'U.T.

ART. 12 - Quantificazione dell'incentivo

ART. 13 - Liquidazione dell'incentivo

ART. 14 - Cumulo di incarichi

ART. 15 - Polizza assicurativa

ART. 16 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALLO ARTICOLO 18, COMMA I, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 e successive modifiche e integrazioni

Liquidazione fondo relativo agli incentivi di progettazione

ART. 1- Costituzione del fondo

1. In attuazione dell'art.18 della Legge 11.02.1994 n.109, come modificato dall'art.6 comma 13, della Legge 15.05.1997 n.127 ed infine dall'art.13 comma 4 della Legge 17.05.1999 n.144, una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro aumentato della parte di somma a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali sono eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di D.L., in ogni caso al netto di IVA.

Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art.16, 7° comma, della Legge n.109/94, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti con il presente Regolamento.

2. Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, è ripartito con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.

3. Per importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intende l'importo a base d'asta come risultante dal quadro economico approvato dell'opera (somme a disposizione, onere IVA, spese tecniche ed imprevidi esclusi).

4. Il suddetto fondo è da considerarsi comprensivo dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'attività svolta, delle imposte e tasse corrispondenti, nonché della quota dei contributi a carico dei medesimi. Restano escluse e non comprese le quote dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali a carico dell'Ente.

ART. 2- Dipendenti dell' Amministrazione che concorrono alla ripartizione del fondo

1. Il fondo come costituito dal precedente art.1 è ripartito tra:

- il Responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento di cui all'art.7, 2° comma, della Legge n. 109/94;
- il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale (indicato in seguito U.T.), debitamente incaricato e che comunque ha redatto o ha partecipato materialmente alla redazione e firmato il progetto o il piano;
- il personale dell'U.T., debitamente incaricato e che comunque ha predisposto il piano di sicurezza in fase di progettazione dell'opera ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 14.08.96 n.494;
- il personale dell'U.T. , debitamente incaricato e che comunque ha svolto la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 494/96;
- il personale dell 'U.T. debitamente incaricato e che comunque ha svolto la direzione dei lavori;
- il personale dell'U.T. incaricato e che comunque ha redatto il collaudo;
- i collaboratori del responsabile del procedimento e degli altri incaricati.

ART. 3- Concorso alla formazione del fondo

1. Concorrono alla formazione del fondo di cui al precedente art.1 :

a) Opera o lavoro:

- gli interventi previsti nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti annuali (elenco annuale) dei lavori pubblici di cui all' art.14 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

- gli interventi definiti quali lavori pubblici dall' art.2, comma 1°, della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ivi compreso il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale;
 - i lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui agli artt.76 e seguenti del R.D. 25.051895 n.350;
 - i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, costituiti da un capitolato speciale di appalto, un elenco prezzi ed uno schema di contratto;
- b) Pianificazione urbanistica:
- P.R.G. e sue varianti ex legge 1150/1942;
 - Piano particolareggiato e sue varianti ex art.13 Legge n. 1150/1942 ;
 - Piani di lottizzazione d'ufficio e sue varianti ex art.28 Legge n.1150/1942;
 - PEEP e loro varianti ex art.27 Legge n.86/1971;
 - Piani di recupero e loro varianti ex art.28 Legge n.457/1978;
 - Piani di recupero urbano ex art.8 Legge n.483/1993;
 - Piani particolareggiati del colore di aree omogenee.

ART. 4- Ripartizione del fondo complessivo

1. La ripartizione del fondo di cui al precedente art.1 , viene effettuata come segue:
- a) la quota del fondo relativa ad un'opera od un lavoro viene ripartita nelle seguenti percentuali:
- responsabile del procedimento dell'U.T. e suoi collaboratori 20%,
 - personale dell'U. T. che ha redatto il progetto 45%,
 - personale dell'U .T. che ha svolto la direzione lavori e suoi collaboratori 20%,
 - personale dell'U. T. che ha redatto il collaudo e suoi collaboratori 10%,
 - personale dell'U .T. incaricato della sicurezza 5%.
- b) La quota del fondo relativa alla pianificazione urbanistica generale, particolareggiata od esecutiva, viene ripartita nelle seguenti percentuali:
- responsabile del procedimento dell'U .T. e suoi collaboratori 20%,
 - personale dell'U .T. che ha redatto il piano e suoi collaboratori 80%.

ART. 5 -Ripartizione della quota del responsabile del procedimento e suoi collaboratori

1. La quota di fondo (20%) spettante al responsabile del procedimento dovrà essere a sua volta ripartita tra il medesimo ed i suoi collaboratori che hanno operato in ordine agli aspetti amministrativi e finanziari riguardanti la singola opera o lavoro o piano urbanistico, in entità e modalità che stabilirà il responsabile medesimo.
2. La quota spettante ai collaboratori non potrà comunque complessivamente superare il 50% di quella da ripartirsi secondo il presente articolo.
3. Nel caso in cui, per carenza di organico, il responsabile del procedimento non potesse avvalersi dell'opera di collaboratori interni all' Amministrazione, l'intera quota percentuale di cui al precedente art.3 spetterà unicamente al responsabile del procedimento.
4. La quota del 20% del fondo spettante al responsabile unico del procedimento, è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni.

ART. 6- Ripartizione della quota spettante agli incaricati della redazione del progetto e/o piano

- 1.Opera o lavoro
La quota del fondo (45%) assegnata al personale dell'U.T. a titolo di progettazione per ogni singola opera o lavoro, verrà ripartita tra il nucleo di progettazione che ha concretamente redatto e sottoscritto il progetto dell'opera o del lavoro.
- 2.Pianificazione urbanistica
La quota di fondo (80%) assegnata al personale dell'U.T. a titolo di progettazione, per ogni singolo piano, verrà ripartita tra il gruppo di elaborazione del piano che ha concretamente predisposto 10 stesso.

ART. 7 -Ripartizione della quota spettante al nucleo di progettazione o gruppo di elaborazione

1. La quota spettante al nucleo di progettazione dell'opera ovvero di elaborazione del piano, viene ripartita tra tutti i tecnici che hanno elaborato e sottoscritto il progetto dell'opera ovvero del piano, in parti eguali.

ART. 8- Ripartizione della quota spettante per la direzione lavori

1. La quota del fondo del (20%) spettante agli incaricati della direzione dei lavori pubblici e loro collaboratori, verrà ripartita tra il personale incaricato e collaboratori, in parti eguali.

ART. 9 - Ripartizione della quota spettante per il collaudo

1. La quota del fondo del (10%) spettante agli incaricati del collaudo e loro collaboratori, verrà ripartita tra il personale incaricato e collaboratori, in parti eguali.

ART. 10 - Ripartizione della quota spettante per la redazione dei piani di sicurezza, coordinamenti per la sicurezza e loro collaboratori.

1. La quota del fondo del (5%) spettante agli incaricati per la redazione dei piani di sicurezza, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere, di cui al D.Lgs. 494/96, verrà ripartita tra il personale incaricato e collaboratori, in parti eguali.

ART. 11- Ripartizione del fondo per incarichi parziali assegnati a personale dell'U.T.

1. Nel caso in cui venga affidato al personale dell'U.T., una sola parte, o alcune parti degli incarichi complessivi che riguardano la esecuzione di opere pubbliche, o la redazione di piani urbanistici, di cui al precedente art.3, la ripartizione del fondo complessivo è effettuata con le percentuali parziali di cui al precedente art.4.

2. Tali percentuali parziali saranno complessivamente incrementate del 20%, nel caso in cui la somma delle stesse non supera il 50% del totale del fondo previsto per le prestazioni di cui all'art.4 comma 1.a) e comma 1.b).

3. Nell'ipotesi in cui il personale dell'U.T. rediga il solo progetto preliminare, la quota percentuale di cui al precedente art.4 comma 1.a), sarà limitata al 30% della quota per progettazione, con in aggiunta la maggiorazione di cui al precedente comma 2.

4. Nell'ipotesi in cui il personale dell'U.T. rediga progettazioni parziali, in quanto parti specialistiche quali impianti od opere in c.a. saranno progettate da professionisti esterni, al personale dell'U.T. spetterà la percentuale del 45% per la progettazione di cui all'art.4 comma 1.a) calcolata sull'importo delle opere effettivamente progettate.

ART. 12- Quantificazione dell'incentivo.

1. Con l' approvazione, ai sensi delle leggi vigenti in materia, del progetto dell' opera o del lavoro o del piano urbanistico, viene quantificata l'entità dell'incentivo che concorre alla costituzione del fondo di cui all'art.1.

2. Tale quantificazione verrà calcolata sull'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, come risultante dal quadro economico generale.

ART. 13- Liquidazione dell'incentivo.

1. La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo progetto di opera o lavoro e per ogni piano urbanistico avverrà con singolo provvedimenti del responsabile dell'ufficio tecnico, in base alle prescrizioni del presente regolamento entro i seguenti termini temporali:

a) Opera o lavoro

- quota spettante al responsabile del procedimento di attuazione, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione;

- quota spettante al personale che ha redatto il progetto, entro 30 giorni dalla approvazione del progetto esecutivo;
 - quota spettante al direttore lavori, ai coordinatori per la sicurezza, ai collaudatori, dopo l'approvazione dei documenti di contabilità finale e collaudo dell'opera.
- b) Pianificazione urbanistica
- entro 30 giorni dalla data di esecutività dello strumento urbanistico.

ART. 14- Cumulo di incarichi.

1. Nel rispetto delle prescrizioni di legge in ordine ai requisiti delle varie figure burocratiche, professionali e tecniche previste per la realizzazione di un' opera o di un lavoro e per la pianificazione urbanistica, nel caso venissero ricoperti per il medesimo lavoro, opere o piani, più ruoli da parte della medesima persona, alla stessa spetterà la somma della quota di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente regolamento.
2. L'onere di iscrizione all' Albo professionale, ove prescritto per legge compete all' Amministrazione Comunale. Tale adempimento dovrà essere perfezionato prima delle assegnazioni degli incarichi.
3. L'onere della polizza di responsabilità civile di cui all'art.30 comma 5° della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, compete all'Amministrazione Comunale.

ART. 15 – Polizza assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge, sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza, nei limiti previsti dalla legge 109/94.

ART. 16 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all' Albo Pretorio.
Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore.
2. Le norme contenute nel presente regolamento troveranno applicazione agli incarichi affidati alla data di entrata in vigore della Legge 17.05.1999 n.144. Per gli incarichi affidati precedentemente a tale data, valgono le norme previgenti.
3. E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.